

ciò che sarà necessario per chiarire l'apparente contraddizione della legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Mi sono riservato di parlare all'articolo 9, per maggiore chiarezza della discussione. Ma osservo che il capitale della garanzia non corrisponde realmente a quello della prima emissione, ma è costituito da quella pari attività di cui la Società disponga, in rappresentanza dei versamenti fatti dagli azionisti. Ora questa attività può essere impiegata o in mutui o in tutti quegli altri investimenti dei quali parla l'articolo 8, ed il capitale di garanzia, insieme alla attività stessa, col tempo si rafforza, mediante il fondo di riserva.

Quanto alle somme provenienti dai rimborsi anticipati di mutui, è chiaro che esse danno diritto all'Istituto di fare, come l'onorevole Curioni ben sa, degli altri prestiti, in sostituzione di quelli anticipatamente estinti.

**Curioni.** Mi pare che resti dunque inteso, in seguito alle spiegazioni date dal ministro del tesoro, che il capitale sociale fin tanto che non sia esaurito, non può mai essere investito in cartelle fondiarie.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Perfettamente.

**Curioni.** In altre parole, che l'Istituto non può fare emissioni di cartelle, fino a tanto che non abbia esaurito il proprio capitale.

**Roux, relatore.** No! No!

**Giolitti, ministro del tesoro.** Il principio sostanziale della legge è questo: l'Istituto non può fare emissione di cartelle se non in rappresentanza di mutui già fatti, sia poi che questi mutui siano stati fatti col capitale proprio, sia che il capitale sia stato procurato con la alienazione delle cartelle.

**Curioni.** Mi permetta, onorevole relatore, se non è necessario che sia esaurito il capitale in mutui fatti in contanti, per poter fare emissione di cartelle, allora io non riesco più a darmi ragione delle disposizioni precedenti. Sarà effetto della ottusità della mia mente; ma io, proprio non riesco ad afferrarne il vero e preciso significato.

**Giolitti, ministro del tesoro.** L'articolo 7º, che abbiamo votato, dice: "L'Istituto, a misura che avrà impiegato in mutui fondiari il capitale versato, potrà creare ed emettere cartelle." Ora le parole *a misura che avrà impiegato* significano che, se ha impiegato in mutui solamente una parte di esso, può emettere tante cartelle per un ammontare corrispondente; se invece l'ha già impiegato

per intero in mutui, può emettere le cartelle per l'ammontare di tutto il capitale.

Questa è la proporzione che è stabilita nell'articolo 7º.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Roux, relatore.** Io prego l'onorevole Curioni di considerare i vari momenti delle operazioni dei mutui fondiari.

Da principio, per fare le operazioni, non potrà essere impiegato se non il capitale versato dagli azionisti. Supponiamo che questo capitale versato sia di 30 milioni.

L'Istituto può impiegare 10 milioni in mutui fondiari, creare altrettante cartelle, e possedere contemporaneamente in cassa 20 milioni di capitale sociale e 10 milioni di cartelle.

Ripetendo queste operazioni, e passando per altrettante gradazioni che possiamo trascurare, arriviamo all'ultimo stadio, nel quale il capitale sociale è convertito in capitale di garanzia e si è costituita anche la riserva. Ma come potranno essere impiegati tutti questi capitali? Se noi ci facciamo presente l'ultimo stadio delle operazioni, troviamo che si saranno fatti mutui per 1320 milioni, e si saranno emesse solamente 1200 milioni di cartelle fondiarie.

Infatti il capitale e la riserva, in tutto 120 milioni, dovranno essere impiegati direttamente in mutui. Ciò vuol dire che questi mutui, per 120 milioni, avranno carattere semplicemente ipotecario, e non avranno alcuna corrispondenza in cartelle.

Si comprende benissimo che fra il primo e l'ultimo di questi stadi si potrà verificare la necessità d'impiegare, almeno temporaneamente, una parte dei capitali disponibili, nei valori indicati negli articoli 8 e 9 del progetto. All'articolo 9 è precisamente prescritto che coteste disponibilità, se non siano impiegate in mutui senza emissione di cartelle, lo siano in parte in uno dei titoli ivi indicati; ma ciò sempre in via temporanea, non come speculazione, ma solamente per non tenere infruttifero il danaro.

Quindi io non so vedere alcuna contraddizione tra l'articolo sesto e il nono.

**Presidente.** Non essendovi altre obiezioni metto a partito l'articolo 9.

(È approvato).

" Art. 10. I mutui ipotecari sono fatti a scelta del mutuatario in cartelle esigibili in valuta legale, o in valuta legale, o in cartelle esigibili in oro, o in oro. "